

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/77/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2011

che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, la durata della protezione per gli artisti, interpreti o esecutori, e i produttori di fonogrammi è cinquanta anni.

(2) Per gli artisti, interpreti o esecutori, questo periodo ha inizio con l'esecuzione o, quando la fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico nei cinquanta anni che seguono l'esecuzione, dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico, a seconda di quale dei due eventi si sia verificato prima.

(3) Per i produttori di fonogrammi il periodo ha inizio con la fissazione del fonogramma o con la sua lecita pubblicazione nei cinquanta anni che seguono la fissazione o, qualora non sia così pubblicato, dalla sua lecita comunicazione al pubblico nei cinquanta anni che seguono la fissazione.

⁽¹⁾ GU C 182 del 4.8.2009, pag. 36.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 331) e decisione del Consiglio del 12 settembre 2011.

⁽³⁾ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.

(4) L'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori, dovrebbe riflettersi in un livello di protezione che riconosca il loro apporto artistico e creativo.

(5) Gli artisti, interpreti o esecutori, iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione di cinquanta anni, applicabile alle fissazioni delle esecuzioni, è spesso insufficiente a proteggere le loro esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. Pertanto, taluni artisti, interpreti o esecutori, si trovano a far fronte a un calo di reddito nei loro ultimi anni di vita. Inoltre, gli artisti, interpreti o esecutori, spesso non possono avvalersi dei loro diritti per evitare o limitare un uso discutibile delle loro esecuzioni che possono avvenire quando essi sono ancora in vita.

(6) Il ricavo derivante dai diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione, come stabilito dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ⁽⁴⁾, nonché dall'equo compenso per riproduzioni per uso privato ai sensi di detta direttiva e dai diritti esclusivi di distribuzione e noleggio ai sensi della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale ⁽⁵⁾, dovrebbero essere a disposizione degli artisti, interpreti o esecutori, almeno per tutto l'arco della loro vita.

(7) La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi dovrebbe pertanto essere estesa a settanta anni dal pertinente evento.

(8) I diritti sulla fissazione dell'esecuzione dovrebbero tornare all'artista, interprete o esecutore, qualora, ai sensi della convenzione internazionale relativa alla protezione

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.

